

Atto n. 22/07

<p style="text-align: center;">REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE A PARTIRE DALL'1 LUGLIO 2007 Proposta finale</p>
--

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrato con deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02 e 26 giugno 2006, n. 126/06.

21 maggio 2007

Premessa

Il presente documento fa seguito alla precedente consultazione del 18 gennaio 2007 e, alla luce dello stato di evoluzione del quadro normativo primario, nonché delle proposte e osservazioni avanzate nella precedente fase di consultazione (la cui sintesi è disponibile sul sito internet dell'Autorità, www.autorita.energia.it) delinea:

- *una revisione transitoria e parziale del vigente sistema tariffario domestico, tale da renderlo compatibile con la completa apertura del mercato alla concorrenza, prevista per il prossimo 1 luglio 2007 e, allo stesso tempo, tale da minimizzare la variazione di spesa per il complesso dei clienti domestici, mantenendo sostanzialmente intatto l'attuale sistema di "tutela di massa" garantito dalla tariffa D2;*
- *la proposta finale dell'Autorità in materia di revisione del sistema tariffario per la generalità della clientela domestica, in vista di una sua introduzione parallelamente all'avvio di nuovi meccanismi di tutela dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, presumibilmente a partire dall' 1 gennaio 2008.*

*In ragione della diversa urgenza dei due interventi sopra delineati, sono previsti due termini differenziati per l'invio di osservazioni e proposte. Più precisamente, i **soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte:***

- ***fino al 5 giugno 2007** relativamente alla revisione transitoria del sistema tariffario, prevista per il prossimo 1 luglio 2007 (Parti I, II e III del presente documento);*
- ***fino al 22 giugno 2007** relativamente alla proposta finale dell'Autorità in materia di revisione del sistema tariffario domestico in vista dell'introduzione di nuovi meccanismi di tutela dei clienti domestici in condizioni di disagio (Parte IV del presente documento).*

Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tali date, attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di un documento di sintesi delle osservazioni ricevute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

In esito a tale fase di consultazione l'Autorità procederà con l'emanazione dei provvedimenti urgenti, necessari in vista della scadenza dell' 1 luglio 2007 e, per quanto possibile, con il provvedimento relativo alla riforma definitiva del sistema tariffario domestico destinato alla generalità dell'utenza domestica. Quest'ultimo intervento, anche in relazione all'evoluzione in corso del quadro normativo di riferimento, potrebbe essere oggetto di un provvedimento separato.

Va segnalato che, a seguito della deliberazione 106 del 3 maggio 2007, al presente si affiancherà, a breve, un separato documento per la consultazione recante "Definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa

liberalizzazione a partire dal primo luglio 2007” avente ad oggetto i meccanismi di funzionamento dei servizi di maggiore tutela e di salvaguardia nel segmento della vendita al dettaglio dell’energia elettrica applicabili a partire dall’1 luglio 2007, che terrà conto di eventuali sviluppi normativi in materia, di origine parlamentare e/o governativa.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

***Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione tariffe***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

Premessa.....	2
PARTE I.....	5
Inquadramento procedurale AIR e precedenti consultazioni.....	5
1 Inquadramento procedurale ai fini AIR.....	5
2 Inquadramento generale e oggetto della presente consultazione.....	7
3 Considerazioni circa gli esiti della precedente fase di consultazione.....	8
PARTE II.....	11
La riforma del sistema tariffario per la generalità dell'utenza domestica: approccio generale, obiettivi e vincoli.....	11
4 Esigenze di revisione dell'approccio generale alla riforma.....	11
5 Tempistiche della riforma.....	11
6 Obiettivi da perseguire.....	12
7 Tassazione dell'energia elettrica destinata alle utenze domestiche e struttura tariffaria.....	13
PARTE III.....	14
Il sistema tariffario transitorio in vigore dall'1 luglio 2007.....	14
8 Le tariffe D1, D2 e D3 vigenti (richiamo).....	14
9 Criticità connesse con il sistema tariffario vigente per le utenze domestiche in bassa tensione: un primo intervento.....	15
10 Il sistema tariffario domestico di transizione.....	16
11 Perequazione dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe D2 _T e D3 _T	19
PARTE IV.....	20
La tariffa domestica per la generalità dell'utenza in seguito alla revisione del sistema di tutela sociale.....	20
12 Considerazioni in esito alla precedente fase di consultazione.....	20
13 La nuova tariffa domestica applicabile alla generalità dell'utenza: proposte finali.....	22
14 Rispondenza agli obiettivi: opzioni a confronto.....	28
APPENDICE Analisi preliminari sull'impatto derivante dall'introduzione di meccanismi di tutela sociale a carico delle utenze non agevolate.....	30

PARTE I

Inquadramento procedurale AIR e precedenti consultazioni

1 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 1.1 Con l'apertura alla concorrenza del settore elettrico anche per le famiglie, prevista per l'1 luglio 2007, si rende necessaria la riforma del sistema tariffario per la generalità della clientela domestica. Tale revisione richiede necessariamente anche di affrontare le tematiche connesse con la tutela dei clienti domestici appartenenti a classi particolarmente vulnerabili.
- 1.2 Con deliberazione 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha dato nuovo impulso al procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute, nel settore dell'energia elettrica, precedentemente avviato con deliberazione 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrata con deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02.
- 1.3 La citata deliberazione n. 126/06 ha disposto, inoltre, che il procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute nel settore dell'energia elettrica fosse inserito tra i procedimenti soggetti all'analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).
- 1.4 Nell'ambito del procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute nel settore dell'energia elettrica, l'Autorità ha già provveduto, nel corso del 2003, ad emanare un documento per la consultazione¹.
- 1.5 Successivamente alla deliberazione n. 126/06, la Direzione tariffe ha attivato un processo ricognitivo tramite *incontri tematici* con i potenziali portatori di interessi coinvolti da tale provvedimento. A tal fine l'Autorità ha incontrato le maggiori associazioni afferenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), i rappresentanti delle maggiori imprese e associazioni di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, i sindacati confederati, nonché alcune associazioni per la tutela degli interessi dei diversamente abili.
- 1.6 Completata tale fase ricognitiva, è stato predisposto un documento per la consultazione, diffuso il 18 gennaio 2007, che si proponeva in particolare di:
 - a) evidenziare gli obiettivi alla base dell'intervento dell'Autorità ai fini della riforma del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, anche in vista della completata apertura alla concorrenza del mercato elettrico;
 - b) delineare le caratteristiche della tariffa elettrica applicabile alla generalità dell'utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007;
 - c) evidenziare le problematiche principali connesse con la parallela definizione di interventi di tutela speciale per utenze domestiche particolarmente vulnerabili.
- 1.7 Il documento per la consultazione è stato oggetto di un seminario informativo pubblico, tenutosi l'8 febbraio 2007, al quale hanno fatto seguito ulteriori incontri tecnici di approfondimento con rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali confederali.

¹ Documento per la consultazione 20 febbraio 2003, recante "Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati".

- 1.8 La sintesi delle risposte e osservazioni scritte, relative al documento per la consultazione del 18 gennaio 2007, è già disponibile sul sito internet dell'Autorità (http://www.autorita.energia.it/docs/dc/07/070118_3.htm).
- 1.9 La presente fase di consultazione:
- a) prevede l'introduzione di una fase transitoria, a partire dall'1 luglio 2007 fino almeno al 31 dicembre 2007 che, minimizzando l'impatto in termini di esigenze di modifica dei sistemi di fatturazione attuali, consenta di rendere immediatamente compatibile la tariffa domestica con l'avvio della liberalizzazione, preservando nel contempo gli effetti di tutela di massa oggi previsti tramite la tariffa D2, in attesa della definizione di dettaglio del quadro normativo di riferimento per la riforma della tutela dei clienti in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute;
 - b) descrive le proposte finali dell'Autorità in materia di riforma della tariffa elettrica applicabile alla generalità dell'utenza domestica, una volta attivati i nuovi meccanismi di tutela dei clienti in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute.
- 1.10 Quanto previsto al precedente punto a), rappresenta un intervento con rilevante contenuto di urgenza e sottoposto a vincoli stringenti di attuabilità tecnica, meglio descritti nel prosieguo del documento. Data l'urgenza dell'intervento normativo relativo alla fase transitoria, nel presente documento è prevista la proposta di un'unica soluzione, anziché di opzioni alternative come previsto dalla procedura ai fini AIR. La soluzione prospettata appare infatti l'unica implementabile in tempi ristretti e, nello stesso tempo, rispondente agli obiettivi dell'intervento tenuto conto dei tempi necessari per la riforma della tutela per i clienti disagiati. L'opzione tiene comunque in considerazione le istanze presentate a seguito del precedente documento per la consultazione
- 1.11 In ragione della diversa urgenza dei due interventi delineati al precedente paragrafo 1.9, sono previsti due termini differenziati per l'invio di osservazioni e proposte. Più precisamente, i soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte:
- a) fino al 5 giugno 2007 relativamente alla revisione transitoria del sistema tariffario, prevista per il prossimo 1 luglio 2007 (Parti I, II e III del presente documento);
 - b) fino al 22 giugno 2007 relativamente alla proposta finale dell'Autorità in materia di revisione del sistema tariffario domestico in vista dell'introduzione di nuovi meccanismi di tutela dei clienti domestici in condizioni di disagio (Parte IV del presente documento).
- 1.12 Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tali date, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità di un documento di sintesi delle osservazioni pervenute. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, come tali, sottratte alla pubblicazione.
- 1.13 In esito a tale fase di consultazione l'Autorità procederà con l'emanazione dei provvedimenti urgenti, necessari in vista della scadenza dell'1 luglio 2007 e, per quanto possibile, con il provvedimento relativo alla riforma definitiva del sistema tariffario domestico destinato alla generalità dell'utenza domestica. Quest'ultimo intervento, anche in relazione all'evoluzione in corso del quadro normativo di riferimento, potrebbe essere oggetto di un provvedimento separato.
- 1.14 Va segnalato che, *a seguito della deliberazione 106 del 3 maggio 2007*, al presente documento si affiancherà a breve un ulteriore documento per la consultazione recante "Definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dal primo luglio 2007", finalizzato alla definizione delle condizioni di funzionamento del servizio di vendita

al dettaglio dell'energia elettrica anche per i clienti domestici a partire dall'1 luglio che terrà conto di eventuali sviluppi normativi in materia, di origine parlamentare e/o governativa..

2 Inquadramento generale e oggetto della presente consultazione

- 2.1 Il presente documento per la consultazione tiene conto degli esiti della precedente consultazione e dello stato dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento per gli interventi dell'Autorità in materia di tariffazione del servizio elettrico per la clientela domestica.
- 2.2 In particolare è utile rilevare che:
- a) il 23 marzo 2007 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" (di seguito: decreto legislativo n. 26/07), nel quale è rimasta immutata la tassazione dell'energia elettrica per le utenze domestiche, in particolare mantenendo una scaglionatura dei corrispettivi e la distinzione tra clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW e clienti non residenti o con potenze eccedenti i 3 kW;
 - b) alla data di approvazione del presente documento non è stato ancora definito il quadro normativo di riferimento in materia di individuazione dei clienti destinatari dei meccanismi di particolare tutela di cui alla Sezione II del documento per la consultazione del 18 gennaio 2007.
- 2.3 Il presente documento, oltre alla presente Parte I, che riassume lo stato del procedimento e delinea i contenuti della attuale fase di consultazione, prevede:
- a) la Parte II, dove viene aggiornato e rivisto l'approccio generale per la riforma del sistema tariffario domestico, a partire dall'insieme di obiettivi e di vincoli che guidano l'intervento dell'Autorità;
 - b) la Parte III, dedicata ad illustrare la soluzione transitoria, applicabile dall'1 luglio 2007, che consentirà l'avvio della completa liberalizzazione della domanda elettrica, pur conservando, nella sostanza, l'attuale tutela di massa garantita dalla tariffa D2;
 - c) la Parte IV, dedicata alla riforma della tariffa elettrica applicabile alla generalità dell'utenza domestica una volta attivati i nuovi meccanismi di tutela dei clienti in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute.
- E' infine prevista un'appendice dedicata ad analisi preliminari dell'impatto dell'onere di copertura del sistema di tutela sociale a carico dei clienti non agevolati.
- 2.4 Va qui ricordato che l'intervento oggetto della presente consultazione, reso necessario ed improrogabile dall'imminente liberalizzazione del segmento domestico prevista per l'1 luglio 2007 mira alla definizione di una struttura di costo del servizio per l'utenza domestica costituita, da una parte, da corrispettivi a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché da corrispettivi a copertura degli oneri di sistema, che continueranno ad essere soggetti a regime amministrato; dall'altra, da corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e a copertura dei costi di commercializzazione che verranno enucleati ed evidenziati separatamente e che saranno definiti con riferimento a condizioni di mercato.
- 2.5 Nell'illustrare gli effetti derivanti dalla soluzione prospettata per il periodo transitorio e dalle diverse ipotesi relative alla struttura tariffaria per la generalità dell'utenza domestica in seguito alla definizione del sistema di tutela sociale, il presente documento mette a confronto

la spesa annua sostenuta dalle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, calcolata per differenti livelli di consumo, prima e dopo l'intervento oggetto della presente consultazione. La spesa annua comprende sia la spesa relativa alla quota soggetta a regime amministrato, sia quella collegata alle dinamiche di mercato. Ai soli fini esemplificativi, nelle simulazioni sono stati considerati:

- a) per la quota relativa a trasmissione, distribuzione e misura, i valori in vigore per l'anno 2007;
- b) per la quota relativa a oneri generali e costi di acquisto e dispacciamento, i valori in vigore nel secondo trimestre 2007.

3 Considerazioni circa gli esiti della precedente fase di consultazione

- 3.1 Il documento per la consultazione del 18 gennaio 2007 era composto di due sezioni, la prima dedicata alla riforma della tariffa domestica destinata alla generalità dell'utenza, la seconda incentrata sulla revisione dei meccanismi di tutela sociale, con il passaggio da una tutela di massa (oggi garantita dalla tariffa D2) ad una tutela basata su indicatori oggettivi dello stato di bisogno.
- 3.2 Nel seguito vengono ripresi e sintetizzati gli orientamenti di massima emersi in esito alla consultazione (sia attraverso i contributi scritti sia nell'ambito degli incontri tecnici di cui al precedente paragrafo 11.7) relativi alla riforma della tariffa domestica destinata alla generalità dell'utenza. Non verranno, invece, approfonditi gli esiti relativi alla seconda sezione, le cui problematiche non sono oggetto del presente documento.

Tempistica della riforma

- 3.3 La tempistica con la quale attuare la riforma del sistema tariffario dell'utenza domestica è stata da più soggetti indicata quale problematica di particolare rilevanza sotto almeno due profili:
 - a) la necessità di tempi adeguati per la revisione dei sistemi di fatturazione nel caso di modifiche sostanziali della struttura dei corrispettivi;
 - b) la coerenza tra la tempistica di riforma della tariffa destinata alla generalità dell'utenza e quella di attivazione dei nuovi criteri di tutela sociale.
- 3.4 In relazione al primo profilo, occorre preliminarmente rilevare che i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione sono strettamente connessi con la natura, l'entità e l'ampiezza delle modifiche strutturali introdotte.
- 3.5 Con riferimento, invece, alla coerenza tra le tempistiche di riforma della tariffa destinata alla generalità dell'utenza e di attivazione dei nuovi criteri di tutela sociale, anche l'Autorità ha in più occasioni sottolineato come le due rappresentino necessariamente parti complementari di un unico intervento.
- 3.6 In tale prospettiva, non essendosi ancora concluso l'iter che porterà alla definizione da parte del decisore politico delle direttive sulla base delle quali definire il nuovo sistema di tutela sociale, sembra improbabile che il completamento di tale parte della riforma possa realizzarsi già nel corso del 2007. Più probabile, invece, è che la riforma dei meccanismi di tutela sociale possa partire con l'1 gennaio 2008. Di qui la necessità di un nuovo approccio al tema della revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione che preveda:
 - a) una fase transitoria per adattare alle esigenze del processo di liberalizzazione l'attuale quadro tariffario, mantenendo intatta la tutela diffusa degli utenti;

- b) una fase “a regime”, in cui il sistema tariffario rivisto nel suo complesso si coniughi con la revisione del sistema di tutela sociale.

Obiettivi della riforma

- 3.7 La consultazione ha evidenziato un sostanziale accordo sugli obiettivi perseguiti dall’Autorità con la riforma del sistema tariffario domestico. La critica di maggior rilievo, in merito, riguarda l’assenza dell’obiettivo di equità tra quelli individuati dall’Autorità. Tale obiettivo, proposto da parte di alcuni soggetti, tende ad esprimere la necessità che il sistema tariffario sia in grado di tener conto anche della effettiva comprimibilità della domanda da parte del nucleo familiare.
- 3.8 In merito, appare opportuno evidenziare fin da ora come la definizione di criteri di equità affrontati contenuti tipicamente rientranti nell’ambito degli indirizzi generali di politica sociale di competenza politico-governativa; in tale prospettiva, come meglio spiegato anche in seguito, l’Autorità ritiene di poter fare propria tale istanza, esclusivamente in una sua declinazione in termini di contenimento delle variazioni di spesa conseguente alla riforma tariffaria.
- 3.9 L’osservazione circa l’esigenza di introdurre criteri di equità nel processo di riforma, peraltro, si collega con la critica avanzata da parte di altri soggetti circa l’eccessivo peso che l’Autorità sembra aver dato all’obiettivo di sostegno all’uso efficiente delle risorse energetiche, espresso dalla progressività dei corrispettivi tariffari delle strutture tariffarie definite D_{base} (opzioni 3 e 4 del documento per la consultazione del 18 gennaio 2007).
- 3.10 Alcune delle proposte avanzate, quale quella a favore di una struttura tariffaria che tenga conto dei componenti il nucleo familiare nel definire il livello di progressività della tariffa, appaiono pertinenti rispetto all’obiettivo di tener conto della reale comprimibilità dei consumi (ovviamente correlata al numero di componenti il nucleo) ma eccessivamente onerose in termini amministrativi (tutti i clienti domestici, infatti, si troverebbero a dover fornire uno stato di famiglia, segnalare le eventuali variazioni etc...).
- 3.11 In tale prospettiva, peraltro, occorre anche osservare come per i nuclei familiari numerosi la correlazione tra consumi e numerosità del nucleo sia di tipo non lineare. Su tale fronte l’Autorità, che già nella precedente fase di consultazione aveva cominciato a focalizzare la propria attenzione (vedi paragrafo 18.5 del documento di consultazione del 18 gennaio 2007), ritiene opportuno rimandare ulteriori considerazioni al momento in cui verranno affrontate le tematiche riguardanti i meccanismi di tutela sociale.
- 3.12 Un’ulteriore considerazione sul tema della progressività della tariffa, peraltro, appare opportuna. Tale struttura è già oggi presente nella tariffa D2 e, come si evidenzia anche nella consultazione del 18 gennaio 2007, una riproposizione (anche parziale) di tale criterio consente di contenere la variazione di spesa per una fascia molto ampia dei clienti oggi con tariffa D2.
- 3.13 Tale notazione appare non irrilevante; sebbene non sia esplicitato pienamente, infatti, il contenimento delle variazioni di spesa per i clienti oggi in tariffa D2 è un ulteriore obiettivo che traspare dalle istanze avanzate, anche durante gli incontri tecnici, in primo luogo da parte delle associazioni dei consumatori e dalle organizzazioni sindacali.

Le valutazioni circa opzioni di intervento

- 3.14 Rispetto alle opzioni di intervento sottoposte ad analisi AIR, l’Autorità già nel documento di consultazione del 18 gennaio 2007 (vedi Parte IV del documento) aveva espresso una tendenziale preferenza per la n. 3 e la n. 4, denominate D_{base1} e D_{base2} .

- 3.15 In relazione a tale orientamento, diversi soggetti hanno espresso un sostanziale disaccordo, ritenendo preferibile l'adozione della tariffa di riferimento D1 (opzione n. 2). Tale disaccordo si collega strettamente con la contrarietà a reintrodurre forme di progressività (vedi sopra) e con la preferenza di un sistema che superi non solo la distinzione tra clienti residenti e clienti non residenti, ma anche la scaglionatura dei corrispettivi. Aperture rispetto alla scaglionatura e progressività dei corrispettivi sono state espresse, però, con riferimento alla modalità di esazione delle componenti *A* e *UC₄*.
- 3.16 Occorre infine segnalare, come già accennato in precedenza, una sostanziale preferenza da parte di associazioni dei consumatori e organizzazioni sindacali per soluzioni che limitino l'aumento di spesa per i clienti con bassi consumi oggi in tariffa D2. In tale prospettiva, le opzioni n. 3 e n. 4 appaiono meglio strutturate per rispondere a tale esigenza.

PARTE II

La riforma del sistema tariffario per la generalità dell'utenza domestica: approccio generale, obiettivi e vincoli

4 Esigenze di revisione dell'approccio generale alla riforma

- 4.1 Nel documento per la consultazione del 18 gennaio 2007, l'Autorità aveva delineato un processo di riforma che prevedeva l'avvio in parallelo di una nuova tariffa domestica destinata alla generalità dell'utenza, non più differenziata tra clienti residenti e non residenti, e di un nuovo sistema di tutela dei clienti in stato di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, basato su criteri oggettivi.
- 4.2 Rispetto all'impostazione di detto documento per la consultazione, a distanza di circa quattro mesi, occorre rilevare che:
- alla data di approvazione del presente documento non è stato ancora definito il quadro normativo di riferimento, di competenza del Governo, in materia di individuazione dei clienti in stato di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute destinatari dei meccanismi di particolare tutela di cui alla Sezione II del documento per la consultazione del 18 gennaio 2007;
 - il 23 marzo 2007 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" (di seguito: decreto legislativo n. 26/07), nel quale è rimasta immutata la tassazione dell'energia elettrica per le utenze domestiche, in particolare mantenendo una scaglionatura dei corrispettivi e la distinzione tra clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW e clienti non residenti o con potenze eccedenti i 3 kW.
- 4.3 Tenuto conto di tali elementi, nonché degli esiti della consultazione, l'Autorità intende rivedere parzialmente l'approccio generale alla riforma, in particolare in relazione:
- alle tempistiche di attuazione;
 - al peso relativo degli obiettivi da perseguire;
 - all'opportunità di tener conto delle scelte effettuate dal legislatore in relazione alla tassazione dell'energia elettrica destinata alle utenze domestiche.

5 Tempistiche della riforma

- 5.1 Il processo di riforma del sistema tariffario domestico, in termini di tempistica, deve in primo luogo tener conto dell'obiettivo di compatibilità del medesimo con la liberalizzazione del settore. Come noto, la completa liberalizzazione del settore elettrico, dal lato della domanda, è prevista per l'1 luglio 2007.
- 5.2 Tale scadenza, ormai ravvicinata, rende inderogabile una riforma transitoria che vada almeno ad incidere:
- sulla sussidiazione incrociata oggi presente nella componente CAD (a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica) delle tariffe D2 e D3;
 - sulla enucleazione della componente a copertura dei costi di commercializzazione dell'attività di vendita (parte corrispondente al $\sigma_1(cov)$ della tariffa D1).

- 5.3 Come emerso anche dalla precedente fase di consultazione, peraltro, una riforma strutturale del sistema tariffario, che ne modifichi profondamente l'articolazione, richiede tempi di implementazione piuttosto lunghi da parte dei sistemi informativi delle imprese di distribuzione.
- 5.4 Infine, sempre in termini di tempistica, assume particolare rilevanza l'impossibilità di avviare già entro l'1 luglio 2007, un sistema di tutela dei clienti in stato di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute che sostituisca l'attuale "tutela di massa" garantita dalla tariffa D2.
- 5.5 I vincoli temporali così delineati rendono necessario, a parere dell'Autorità, prevedere:
- a) l'introduzione, a partire dall'1 luglio 2007, di una struttura tariffaria transitoria per la generalità dell'utenza domestica che mantenga nella sostanza invariata l'articolazione oggi prevista dalle tariffe D2 e D3, elimini la sussidiazione incrociata oggi presente nella componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica e preveda una rimodulazione dei corrispettivi tariffati e delle componenti *A* e *UC₄* finalizzata a minimizzare la variazione di spesa per la generalità dell'utenza domestica; tale struttura transitoria è destinata a restare in vigore fino alla data di attivazione di nuovi meccanismi di tutela sociale, a garanzia dei clienti in stato di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute;
 - b) la definizione in tempi ravvicinati, di un nuovo sistema tariffario destinato alla generalità della clientela domestica, coordinato con i meccanismi di tutela compensativa per i clienti in stato di disagio economico e/o gravi condizioni di salute, arrivando così a definire un assetto tariffario complessivo idoneo a garantire adeguata protezione per gli utenti più deboli, anche nel futuro assetto competitivo; il nuovo sistema tariffario, auspicabilmente, dovrebbe entrare in vigore a partire dall'1 gennaio 2008.

6 Obiettivi da perseguire

- 6.1 In relazione al quadro delle esigenze derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria e, tenuto conto dei vincoli di coerenza con gli indirizzi di politica generale di competenza del Governo, nel documento per la consultazione del 18 gennaio 2007 l'Autorità ha espresso l'intenzione di procedere alla revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione contemperando i seguenti obiettivi:
- a) certezza e trasparenza del sistema tariffario, preferendo l'adozione di meccanismi di facile comprensione per i clienti e, dunque, facilmente controllabili dal cliente medesimo;
 - b) efficienza del sistema tariffario, garantendo la coerenza di fondo tra il prezzo pagato per ottenere il servizio elettrico ed il costo connesso con l'erogazione del medesimo;
 - c) neutralità del sistema tariffario rispetto al processo di liberalizzazione, eliminando quei meccanismi tariffari, quali i sussidi incrociati tra diverse classi di utenza, che comportano possibili distorsioni nei meccanismi concorrenziali;
 - d) sostegno all'uso efficiente delle risorse energetiche, anche attraverso una modulazione delle tariffe a copertura dei costi di rete che disincentivino consumi eccessivi dell'energia elettrica;
 - e) tutela dei clienti del servizio elettrico particolarmente vulnerabili per motivi di disagio economico e/o per gravi motivi di salute che rendano il servizio elettrico essenziale per il mantenimento in vita;

- f) economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema tariffario.
- 6.2 La consultazione ha evidenziato, da un lato, una diffusa sensazione che l'Autorità avesse assegnato un peso eccessivo all'obiettivo di sostegno dell'uso efficiente delle risorse e, dall'altro, la necessità di includere nel sistema criteri di equità.
- 6.3 In relazione alla necessità di includere criteri di equità, la cui definizione, peraltro, affronta contenuti tipicamente rientranti nell'ambito degli indirizzi generali di politica sociale di competenza politico-governativa, l'Autorità ritiene di poter fare propria tale istanza, esclusivamente in una sua declinazione in termini di contenimento delle variazioni di spesa conseguente alla riforma tariffaria. Tale istanza, infatti, coincide con una preoccupazione che da sempre l'Autorità ha tenuto in considerazione, ossia la gradualità nelle modifiche di spesa per i clienti finali a fronte di interventi di riforma tariffaria.
- 6.4 Con riferimento all'obiettivo di sostegno all'uso efficiente delle risorse, l'Autorità resta convinta dell'opportunità di una sua inclusione tra le finalità della riforma tariffaria in corso, ovviamente cercando di contemperarne adeguatamente il peso rispetto all'insieme degli obiettivi perseguiti.

7 Tassazione dell'energia elettrica destinata alle utenze domestiche e struttura tariffaria

- 7.1 La conferma della differente tassazione dell'energia elettrica tra gli utenti domestici oggi rientranti nella tariffa D2 (inclusa la scaglionatura delle aliquote) e quelli appartenenti alla tariffa D3, conseguente all'emanazione del decreto legislativo n. 26/07, ha l'effetto di limitare in maniera consistente i benefici (in termini di semplificazione amministrativa) che potrebbero derivare dall'introduzione di una tariffa unica per tutti i clienti domestici.
- 7.2 Similmente, il mantenimento di una scaglionatura delle aliquote fiscali in funzione del livello di consumo, rende opportuno un allineamento della struttura tariffaria a tali scaglioni, nel caso in cui detta struttura tariffaria prevedesse una differenziazione dei corrispettivi al crescere dei consumi.
- 7.3 L'Autorità ritiene di dover tener conto delle scelte effettuate dal legislatore rispetto alla tassazione dell'energia elettrica, nel momento in cui si procede al ridisegno della struttura tariffaria domestica per il servizio elettrico.

Spunti per la consultazione

- S1 Il documento prevede l'introduzione di una struttura tariffaria transitoria a partire dall'1 luglio 2007? Si ritiene che tale tempistica ravvicinata possa porre problemi di tipo tecnico applicativo? Se sì, quali?
- S2 Si condividono le considerazioni svolte al capitolo 7, circa la rilevanza nei confronti del presente procedimento della conferma dei criteri di tassazione dell'energia elettrica per le utenze domestiche disposta con decreto legislativo n. 26/07?

PARTE III

Il sistema tariffario transitorio in vigore dall'1 luglio 2007

8 Le tariffe D1, D2 e D3 vigenti (richiamo)

- 8.1 Il regime tariffario attualmente in vigore prevede, per la clientela domestica, una tariffa di riferimento (tariffa D1) che copre i costi del servizio ed è articolata in un corrispettivo fisso per punto di prelievo, un corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di euro per kW impegnato per anno e un corrispettivo di energia espresso in centesimi di euro per kWh consumato, indifferenziato per qualunque livello di consumo del cliente. La tariffa D1 non trova, tuttavia, effettiva applicazione; ai clienti domestici sono infatti applicate le tariffe denominate D2 e D3 che ripropongono l'articolazione in tre componenti propria della tariffa D1, ma mantengono (nel caso della tariffa D2) una differenziazione del corrispettivo di energia per scaglioni di consumo.
- 8.2 In particolare, la tariffa D2 si applica ai contratti stipulati dai clienti domestici per l'abitazione di residenza anagrafica nei quali siano previsti impegni di potenza non superiori a 3 kW. La tariffa D3 si applica ai restanti contratti per utenze domestiche in bassa tensione.
- 8.3 Il regime tariffario D2 contiene ampi elementi di tutela che, tuttavia, sono riconosciuti indistintamente (cioè senza essere legati ad un effettivo stato di bisogno) a tutti i contratti di fornitura per abitazioni di residenza con potenza impegnata non superiore ai 3 kW e con livelli di consumo inferiori ad un certo quantitativo mensile. Per tali utenti è infatti previsto un trattamento agevolato sia sulle quote fisse della tariffa, sia sulla componente variabile, entro una determinata soglia di consumo (la spesa del cliente D2 risulta inferiore a quella che si avrebbe dall'applicazione della tariffa D1 fino a circa 250 kWh/mese, e la differenza è particolarmente sensibile per consumi entro i 150 kWh/mese).

Tabella 1 - Valori delle componenti σ_i , τ_i e CCA/CAD per le tariffe D1, D2, D3

Componente*	Unità di misura	Tariffa D1	Tariffa D2	Tariffa D3
Componente σ_1 / τ_1	cent.€/punto di prelievo/anno	3.237,37	240,00	2.988,00
Componente σ_2 / τ_2	cent.€/kW/anno	1.386,24	732,00	1.548,00
Componente σ_3 / τ_3	cent.€/kWh	1,33		4,11
	- fino a 900 kWh/anno		-	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		1,90	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		4,11	
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno		11,08	
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno		9,21	
	- oltre 4440 kWh/anno		4,11	
Componente CCA/CAD	cent.€/kWh	8,41		9,54
	- fino a 900 kWh/anno		7,09	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		7,12	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		9,54	
	- oltre 2640 fino a 4440 kWh/anno		11,38	
	- oltre 4440 kWh/anno		9,54	

* Componenti tariffarie τ_i e σ_i in vigore per l'anno 2007 aggiornati con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06; componenti tariffarie CCA, e CAD in vigore nel II trimestre 2007, aggiornati con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07.

Tabella 2 - Spesa annua pro-capite per le utenze domestiche con tariffa D1, D2 e D3 (netto imposte)

Consumo annuo	Livelli di spesa annua*		
	D1 €	D2 €	D3 €
900 kWh/anno	184,65	108,60	219,60
1.800 kWh/anno	292,92	210,21	362,88
2.700 kWh/anno	401,19	358,78	506,16
3.000 kWh/anno	437,28	432,97	553,92
3.200 kWh/anno	461,34	482,43	585,76
3.540 kWh/anno	502,24	566,51	639,89
4.440 kWh/anno	610,51	772,25	783,17
5.000 kWh/anno	677,88	861,40	872,32
5.400 kWh/anno	726,00	925,08	936,00

* La spesa annua è da intendersi riferita all'applicazione delle componenti tariffarie τ_i (σ_i , per la tariffa D1), in vigore nell'anno 2007, e delle componenti tariffarie CAD (CCA per la tariffa D1), A e UC in vigore nel II trimestre 2007 (per la tariffa D1, la spesa contempla anche l'applicazione della componente per i miglioramenti di continuità - UC6 - inclusa implicitamente nelle tariffe D2 e D3).

9 Criticità connesse con il sistema tariffario vigente per le utenze domestiche in bassa tensione: un primo intervento

- 9.1 Il regime tariffario attualmente applicato alle utenze domestiche, come già esplicitato, presenta diversi elementi di criticità. Essi sono sostanzialmente riconducibili:
- alla inadeguatezza, in una prospettiva di completa liberalizzazione del settore domestico, di meccanismi tariffari che prevedano sussidi incrociati tra utenti, in particolare in relazione alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi di fasi liberalizzate del servizio;
 - alla presenza di un meccanismo di tutela di massa rappresentato dalla particolare struttura della tariffa D2, connessa a condizioni oggettive (la residenza, la potenza impegnata, e consumi bassi) che non necessariamente sono collegate con effettive esigenze di sostegno sociale.
- 9.2 La tariffa di transizione che l'Autorità intende adottare dall'1 luglio 2007, mira ad affrontare nell'immediato la criticità di cui al precedente punto a). Come già esplicitato in precedenza, invece, il superamento della tutela di massa, non connessa all'effettivo stato di bisogno, richiede tempi più lunghi e, dunque, non viene affrontata nell'immediato.
- 9.3 In assenza di meccanismi di tutela sociale a garanzia dei clienti in stato di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, la tutela di massa non solo non può essere rimossa ma, anzi, deve essere ripensata alla luce delle esigenze di riforma connesse alla liberalizzazione e, dunque, non derogabili.
- 9.4 In relazione alla liberalizzazione del segmento domestico, prevista per l'1 luglio 2007, occorre ricordare come questa comporti il superamento del prezzo amministrato con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e alla componente a copertura dei costi di commercializzazione relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica. Tali corrispettivi, rappresentati dalla componente CCA e dall'elemento cov che concorre a formare il σ_1 della tariffa D1, nel sistema D2/D3, sono inglobati nella componente CAD e nelle componenti τ delle tariffe D2 e D3.

- 9.5 In assenza di interventi, il sussidio incrociato tra clienti domestici in relazione alle componenti tariffarie *CCA* e $\sigma_I(cov)$ risulterebbe fortemente distorsivo dei meccanismi concorrenziali, favorendo l'immediato passaggio al libero mercato dei clienti con tariffa D3 ovvero con tariffa D2 e consumi superiori ai 3000 kW/anno, rendendo nel contempo insostenibile l'agevolazione fino ad ora goduta dai clienti domestici D2 con consumi inferiori a 3000 kWh/anno.

10 Il sistema tariffario domestico di transizione

- 10.1 A partire dall'1 luglio 2007, pertanto, l'Autorità intende introdurre una riforma transitoria e parziale dall'attuale sistema tariffario domestico prevedendo:
- il mantenimento dell'attuale distinzione tra utenze corrispondenti a clienti domestici nell'abitazione di residenza con potenza impegnata non superiore a 3 kW (D2) e utenze relative ad altri clienti domestici (abitazioni di residenza con potenza superiore a 3 kW e abitazioni non di residenza – D3);
 - applicazione a tutti i clienti domestici (sia D2 che D3) di una componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica (l'attuale componente *CAD*) priva di sussidi incrociati, dunque corrispondente, allo stato attuale, alla componente *CCA*;
 - l'enucleazione dalle componenti espresse in quota fissa (centesimi di euro per punto di prelievo) della quota corrispondente all'elemento $\sigma_I(cov)$;
 - la rimodulazione dei valori degli elementi τ_1 , τ_2 , τ_3 delle tariffe D2 e D3 e delle componenti *A* e *UC₄* applicate alle utenze domestiche, al fine di compensare (almeno in parte) la variazione di spesa conseguente a quanto previsto dal precedente punto b).
- 10.2 Tale soluzione si ritiene consenta di affrontare in maniera adeguata l'esigenza non derogabile di rendere il sistema tariffario compatibile con l'imminente liberalizzazione e di non modificare, nella sostanza, il grado di tutela sociale oggi presente nelle tariffe domestiche. Nel tabella seguente sono dettagliate le tariffe di transizione D2_T e D3_T che l'Autorità intende applicare a partire dall' 1 luglio 2007. Per esigenze di chiarezza espositiva è indicata l'applicazione di una componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica che fa riferimento all'attuale componente *CCA*.
- 10.3 Le componenti τ_1 sia della tariffa D2_T che della tariffa D3_T, inglobano un elemento denominato, convenzionalmente, $\tau_1(cov)$, pari a 214,19 cent€/punto di prelievo/anno. Tale elemento è destinato alla copertura dei costi commerciali connessi con il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica svolto attualmente dall'impresa distributrice per i clienti del mercato vincolato. A partire dall'1 luglio 2007, anche per i clienti domestici diventerà possibile farsi rifornire da un venditore sul libero mercato e, dunque, tale componente di costo, in caso di passaggio al mercato libero, non sarà più dovuta al distributore

Tabella 3 - Valori delle componenti σ_i , τ_i e CCA per le tariffe D1, D2_T, D3_T

Componente*	Unità di misura	Tariffa D1	Tariffa D2 _T	Tariffa D3 _T
Componente σ_1 / τ_1 (netto cov)	cent. €/punto di prelievo/anno	3.023,18	25,81	2.773,81
Elemento $\sigma_1(cov) / \tau_1(cov)$	cent. €/punto di prelievo/anno	214,19	214,19	214,19
Componente σ_2 / τ_2	cent. €/kW/anno	1.386,24	504,00	1.548,00
Componente σ_3 / τ_3	cent. €/kWh	1,33		5,00
	- fino a 900 kWh/anno		-	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		1,25	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		4,30	
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno		12,24	
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno		13,00	
	- oltre 4440 kWh/anno		5,00	
Componente CCA	cent. €/kWh	8,41	8,41	8,41
Componenti A e UC	cent. €/kWh	2,00		2,39
	- fino a 1800 kWh/anno		1,14	
	- oltre 1800 fino a 3540 kWh/anno		3,63	
	- oltre 3540 kWh/anno		2,39	
Componenti A ₆	cent. €/kW/anno	206,88	206,88	206,88

*Componenti tariffarie τ_i e σ_i in vigore per l'anno 2007 aggiornati con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06; componente tariffaria CCA in vigore nel II trimestre 2007, aggiornata con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07; componenti A e UC, per la tariffa D1, in vigore nel II trimestre 2007, aggiornati con la medesima deliberazione n. 76/07, salvo la componente A₆, già espressa in quota potenza.

- 10.4 Oltre alle modifiche delle tariffe D2 e D3 sopra descritte, in vista dell'obiettivo di dare continuità al grado di tutela sociale oggi presente nelle tariffe domestiche, l'Autorità intende rimodulare per scaglioni di consumo l'esazione delle componenti A espresse in centesimi di euro/kWh (A_2, A_3, A_4 e A_5)² e della componente UC₄.
- 10.5 La nuova articolazione delle tariffe D2 e D3, nonché la revisione dell'esazione delle componenti A₂, A₃, A₄ e A₅ e UC₄, portano a variazioni di spesa molto contenute (in molti casi vicine allo zero) per livelli di consumo superiori a 900 kWh/anno (si veda la successiva Tabella 5).
- 10.6 Va comunque evidenziato come tale soluzione mantenga un criterio di agevolazione diffusa il cui superamento dovrebbe essere una delle finalità della riforma tariffaria in argomento; in altri termini non viene modificata l'attuale impostazione tariffaria che contiene un disallineamento tra la tariffa applicata e il costo del servizio sottostante.

² La componente A₆, per effetto di quanto disposto con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07, a partire dall'1 luglio 2007, verrà applicata in funzione della potenza impegnata.

Tabella 4 - Valori delle componenti A2, A3, A4, A5 e UC4 applicate attualmente e applicabili alle utenze domestiche a partire dall'1 luglio 2007


Ambito di applicazione	Unità di misura / scaglione	Componenti				
		A2	A3	A4	A5	UC4
Attuali D2 e D3	cent. €/kWh	0,16	1,00	0,13	0,03	0,04
D2_T	cent. €/kWh					
	- fino a 1800 kWh/anno	0,06	0,37	0,05	0,01	0,01
	- oltre 1800 e fino a 3540 kWh/anno	0,35	2,19	0,28	0,07	0,10
	- oltre 3540 kWh/anno	0,20	1,29	0,17	0,04	0,05
D3_T	- cent. €/kWh	0,20	1,29	0,17	0,04	0,05

NOTA BENE: La tabella ha valore esclusivamente esemplificativo e non tiene conto delle modifiche alle aliquote delle componenti che l'Autorità potrebbe deliberare in occasione del prossimo aggiornamento trimestrale (previsto a fine giugno), in ragione di eventuali mutate esigenze di gettito.

Tabella 5 - Variazioni attese nella spesa annua per clienti con impegno di potenza pari a 3 kW in caso di applicazione delle tariffe transitorie D2_T e D3_T (netto imposte)

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D2 _T / D2		Confronti D3 _T / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	1,08	1,0%	5,13	2,3%
1.800 kWh/anno	-3,33	-1,6%	4,05	1,1%
2.700 kWh/anno	-0,08	0,0%	2,97	0,6%
3.000 kWh/anno	-1,43	-0,3%	2,61	0,5%
3.200 kWh/anno	-2,33	-0,5%	2,37	0,4%
3.540 kWh/anno	-3,86	-0,7%	1,96	0,3%
4.440 kWh/anno	4,60	0,6%	0,88	0,1%
5.000 kWh/anno	3,93	0,5%	0,21	0,0%
5.400 kWh/anno	3,45	0,4%	-0,27	0,0%

Figura 1 - Andamento della spesa annua per clienti con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte)



11 Perequazione dei ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe D2_T e D3_T

- 11.1 L'attuale sistema tariffario domestico prevede all'articolo 48 del Testo integrato³ uno specifico meccanismo di perequazione dei ricavi realizzati dalle imprese distributrici tramite l'applicazione delle tariffe D2 e D3 (ivi inclusa la componente CAD). Tale meccanismo garantisce la neutralità della singola impresa distributtrice rispetto al differente mix di utenze D2 e D3, prevedendo il calcolo di un ammontare di perequazione pari alla differenza (positiva o negativa) tra il ricavo ottenuto dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 ed il ricavo che la stessa impresa avrebbe ottenuto applicando ai medesimi utenti la tariffa D1.
- 11.2 Alla luce di quanto delineato nei precedenti capitoli del presente documento, a partire dall'1 luglio 2007, anche il sistema di perequazione dei ricavi ottenuti dalle imprese distributrici tramite l'applicazione delle tariffe domestiche dovrà essere opportunamente rivisto.
- 11.3 Il nuovo sistema di perequazione, in analogia con quello attualmente previsto dall'articolo 48 del Testo integrato, dovrà comportare il calcolo di un ammontare di perequazione (positivo o negativo) pari alla differenza tra il ricavo ottenuto dall'applicazione delle tariffe di transizione D2_T e D3_T, rispetto a quello che si sarebbe ottenuto dall'applicazione della tariffa D1.
- 11.4 A differenza di quanto previsto oggi dall'articolo 48 del Testo integrato, tuttavia, verranno esclusi dal "perimetro" di perequazione, le componenti tariffarie a copertura di servizi svolti in regime di libero mercato, vale a dire la componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica (oggi componente CCA) e l'elemento $\tau_I(cov)$ delle tariffe D2_T e D3_T, esattamente pari all'elemento $\sigma_I(cov)$ della tariffa D1.

Spunti per la consultazione

- S3 Come si valuta la soluzione di transizione D2_T/D3_T proposta nella presente parte? Si ritiene possa essere migliorata? Se sì, come e perché?
- S4 Esistono problematiche tecnico-applicative nel passaggio alla soluzione di transizione D2_T/D3_T non adeguatamente considerate nella precedente esposizione? Se sì, quali e come possono essere affrontate?
- S5 Si ritiene esistano specifiche problematiche applicative in relazione alla riformulazione delle componenti A e UC4 sopra descritta? Se sì specificare quali e proporre soluzioni alternative.

³ Testo integrato è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato.

PARTE IV

La tariffa domestica per la generalità dell'utenza in seguito alla revisione del sistema di tutela sociale

12 Considerazioni in esito alla precedente fase di consultazione

- 12.1 Nel precedente documento per la consultazione del 18 gennaio 2007, l'Autorità ha analizzato alcune possibili alternative di intervento relativamente alla revisione del sistema tariffario destinato alla generalità dei clienti domestici successivamente al superamento del sistema di tutela sociale di massa e ha individuato alcune soluzioni ritenute preferibili alla luce degli obiettivi delineati nel medesimo documento⁴.
- 12.2 Escludendo l'opzione 0 di mantenimento del sistema tariffario inalterato in quanto, come detto più volte nei paragrafi precedenti, il processo di liberalizzazione obbliga al superamento della struttura tariffaria attuale, le alternative analizzate potevano sostanzialmente essere così sintetizzate:
- Opzione 1: adattamento del sistema D2/D3 per tener conto delle esigenze connesse alla completa liberalizzazione della domanda di energia elettrica;
 - Opzione 2: passaggio ad una tariffa domestica unica per tutti i clienti, in linea con i costi effettivi del servizio (tariffa D1);
 - Opzioni 3 e 4 (ritenute dall'Autorità preferibili): passaggio ad una tariffa domestica unica per tutti i clienti, solo parzialmente allineata ai costi effettivi del servizio (le due opzioni si differenziavano, sostanzialmente, in termini di entità del riallineamento alla quota fissa e alla quota potenza della tariffa D1), con l'introduzione di un segnale di prezzo teso a scoraggiare consumi eccessivi di energia elettrica (corrispettivi variabili crescenti al crescere dei consumi).

Progressività della tariffa

- 12.3 Come evidenziato anche al precedente capitolo 3, in sede di consultazione è emersa una diffusa contrarietà alla introduzione di elementi di progressività nella nuova tariffa domestica, riconducibile sostanzialmente a due ordini di motivazioni:
- la maggiore semplicità e trasparenza di una struttura tariffaria senza corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo;
 - l'indebita penalizzazione di consumi elevati, anche nel caso di nuclei familiari numerosi, rispetto ai quali occorrerebbe tenere in considerazione la minore comprimibilità (in valore assoluto) dei consumi di energia elettrica.
- 12.4 Le considerazioni circa la maggiore semplicità e trasparenza di una tariffa che non preveda scaglioni di consumo, pur pertinenti, appaiono oggi fortemente indebolite dagli effetti del decreto legislativo n. 26/07 che, di fatto, comporta il permanere anche in futuro di una scaglionatura del costo del kWh, quanto meno in termini di imposizione fiscale. In tale prospettiva, l'Autorità non valuta decisiva tale critica all'impostazione delle opzioni 3 e 4.
- 12.5 Con riferimento, invece, alla penalizzazione dei nuclei familiari numerosi, l'Autorità ritiene significativa la problematica evidenziata ma difficilmente gestibile la soluzione proposta, che prevede l'introduzione di un fattore correttivo della progressività in funzione del numero di componenti il nucleo familiare. Come già accennato in precedenza, un simile meccanismo, imponendo l'acquisizione e l'aggiornamento costante di informazioni circa i

⁴ Parte IV del documento per la consultazione del 18 gennaio 2007.

componenti del nucleo familiare, comporterebbe un notevole aggravio in termini amministrativi.

- 12.6 La problematica del differente impatto, in termini relativi, di una struttura progressiva rispetto a nuclei familiari con diversa composizione, peraltro, potrebbe assumere rilevanza proprio nel caso di notevole numerosità del nucleo (a titolo indicativo, nel caso di nuclei con più di 5 componenti). Tale casistica, rappresentando una realtà numerica abbastanza limitata (stimabile nell'ordine di circa 300.000 nuclei familiari) potrebbe essere oggetto di specifica tutela (che corregga adeguatamente l'impatto della progressività della tariffa), riconosciuta tramite una procedura quale quella prevista per l'attivazione della tutela sociale descritta nella Parte VII del documento per la consultazione del 18 gennaio 2007.
- 12.7 D'altra parte, sulla base dei dati a disposizione dell'Autorità⁵, assumono rilievo le seguenti indicazioni:
- a) circa il 95% dei punti di prelievo corrispondenti a utenze domestiche D2, nel corso del 2006 ha registrato consumi annui inferiori a 4440 kWh;
 - b) il consumo dei nuclei familiari, di norma, non risulta essere correlato linearmente alla numerosità dei componenti il nucleo medesimo. In media, il consumo di un nucleo familiare tra 2 e 4 componenti è di circa il 20% superiore al consumo di un nucleo con un solo componente, mentre i nuclei con più di 4 componenti risultano consumare mediamente il 13% in più dei nuclei con 2-4 componenti;
 - c) in media i consumi fatti registrare da nuclei con oltre 5 componenti mantengono un valore sostanzialmente costante; in altri termini, al crescere della numerosità familiare oltre i 5 componenti, la media dei consumi rimane sostanzialmente invariata.
- 12.8 Anche nella prospettiva appena descritta, dunque, la critica all'ipostazione delle opzioni 3 e 4 appare non decisiva.

Contenimento delle variazioni di spesa per i clienti che non rientreranno nel regime di tutela sociale

- 12.9 Le associazioni sindacali e le principali associazioni dei consumatori hanno evidenziato forti preoccupazioni e perplessità circa l'effetto di aumento di spesa che l'allineamento (anche parziale) della nuova tariffa domestica verso la tariffa D1, comporterebbe per gli attuali clienti D2 con bassi consumi che non rientrassero nel futuro schema di tutela sociale.
- 12.10 In merito occorre ribadire che l'Autorità, come già ampiamente esplicitato nel documento per la consultazione del 18 gennaio 2007, è chiamata a contemperare le differenti esigenze indicate nel mandato legislativo, tra le quali anche quella dell'efficienza del sistema tariffario e, dunque, di una sua correlazione con l'effettivo costo del servizio. L'Autorità dispone di margini di discrezionalità tecnica nell'individuazione del punto di equilibrio tra i differenti obiettivi perseguiti, ma non ritiene di poter arrivare ad assegnare ad uno di tali obiettivi un peso nullo o pressoché nullo.
- 12.11 Alla luce di tali considerazioni e stante l'attuale quadro normativo, l'Autorità ritiene di poter solo in parte accogliere le istanze a favore di un contenimento della variazione di spesa per i clienti attualmente con tariffa D2 e bassi consumi che non rientrassero nel futuro schema di tutela sociale.

⁵ Dati desunti da richieste di informazioni alle principali società di distribuzione e da uno specifico rapporto commissionato dall'Autorità a Econpubblica.

13 La nuova tariffa domestica applicabile alla generalità dell'utenza: proposte finali

- 13.1 Le considerazioni sopra riportate circa gli esiti della precedente fase di consultazione inducono l'Autorità a formulare le proprie proposte finali circa la nuova tariffa domestica applicabile alla generalità dell'utenza, contestualmente all'attivazione del meccanismo di tutela sociale.
- 13.2 La presente parte del documento analizza tre ulteriori alternative di intervento relativamente alla revisione del sistema tariffario destinato alla generalità dell'utenza domestica, frutto delle considerazioni scaturite dalle osservazioni alle proposte contenute nella precedente consultazione e sostitutive rispetto ad esse. Tutte le alternative, ovviamente, prevedono una struttura compatibile con la liberalizzazione del segmento domestico, con separata evidenza delle componenti corrispondenti alle attuali CCA e $\sigma_I(cov)$.
- 13.3 Le tre alternative, in estrema sintesi, si differenziano rispetto alla rilevanza attribuita all'obiettivo di contenimento delle variazioni di spesa per i clienti che non rientreranno nel futuro sistema di tutela sociale.
- 13.4 In merito vale la pena evidenziare anche che, nel caso di mantenimento di un sistema tariffario per la generalità dell'utenza caratterizzato da consistenti elementi di tutela di massa, i criteri di determinazione e l'entità dell'agevolazione sociale dovranno essere coerentemente ripensati; in particolare l'agevolazione sociale dovrà essere tanto più limitata quanto più estesa rimane la tutela di massa, ovvero dovrà essere tanto più significativa quanto più il regime per la generalità dell'utenza sarà aderente ai costi sottesi al servizio.
- 13.5 A tale proposito, le opzioni di seguito illustrate non tengono conto dell'eventuale nuova componente tariffaria dedicata alla copertura dei maggiori costi che l'agevolazione sociale indurrà. Per avere un'idea di come tale componente potrebbe spostare la spesa dei clienti non rientranti nell'agevolazione sociale, in appendice sono riportate le relative simulazioni ipotizzando un onere di sistema applicato all'intera utenza elettrica e differenziato tra le diverse opzioni, proprio per simulare la diversa necessità di gettito illustrata al punto precedente.

Opzione 1: tariffa unica con costo del kilowattora crescente

- 13.6 La prima alternativa proposta consiste nel mantenimento dell'attuale tariffa D1 quale "tariffa di riferimento" e nella definizione di una diversa tariffa (richiamata di seguito come tariffa D_{base}) da applicare alla clientela finale che:
- a) confermi il passaggio ad un'unica tariffa domestica, senza distinzione in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza, a partire dall'entrata in vigore dei nuovi criteri di tutela sociale, attualmente in fase di studio;
 - b) preveda il parziale riallineamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di riferimento D1, tale da contemperare l'esigenza di una maggiore coerenza con i costi del servizio con l'obiettivo di contenere entro limiti ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi attualmente in tariffa D2;
 - c) riprenda l'impostazione generale delle opzioni 3 e 4 proposte nella precedente consultazione, trasferendo in maniera progressiva, all'aumentare dei consumi, il recupero dei minori ricavi conseguenti al parziale allineamento delle quote fisse alla tariffa D1;
 - d) introduca una modulazione per livelli di consumo anche in relazione alle componenti A (fatta eccezione per la componente A_6 , applicata in funzione della potenza impegnata, a partire dall'1 luglio 2007) e UC_4 ;

- e) riveda la struttura degli scaglioni di consumo rispetto a quella presa a riferimento nella consultazione del 18 gennaio 2007, riallineandola con la scaglionatura prevista ai fini della tassazione dell'energia elettrica destinata alle famiglie;
- f) consenta di ottenere, a livello nazionale, un gettito tariffario da parte dei clienti domestici identico a quello che si sarebbe ottenuto applicando la tariffa D1.

13.7 Le tabelle che seguono descrivono in dettaglio la nuova tariffa domestica e le variazioni di spesa che essa comporterà rispetto al sistema tariffario attuale.

13.8 La nuova tariffa domestica, pur essendo costruita con l'obiettivo di garantire, a livello nazionale, un gettito complessivo in linea con quello garantito dall'applicazione della tariffa D1, richiederà comunque l'introduzione di uno specifico sistema di perequazione per correggere a livello di singola impresa di distribuzione eventuali avanzi o disavanzi di gettito rispetto alla tariffa di riferimento D1.

Tabella 6 - Valori delle componenti tariffarie σ_i , CCA, A e UC per le tariffe D1 e D_{base} – OPZIONE 1

Componente*	Unità di misura	Tariffa D1	Tariffa D _{base}
Componente σ_1 / τ_1 (netto cov)	cent.€/punto di prelievo/anno	3.023,18	854,14
Elemento $\sigma_1(cov) / \tau_1(cov)$	cent.€/punto di prelievo/anno	214,19	214,19
Componente σ_2 / τ_2	cent.€/kW/anno	1.386,24	457,46
Componente σ_3 / τ_3	cent.€/kWh	1,33	-
	- fino a 900 kWh/anno		-
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		0,50
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		4,34
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno		10,66
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno		13,11
	- oltre 4440 kWh/anno		15,47
Componente CCA	cent.€/kWh	8,41	8,41
Componenti A e UC	cent.€/kWh	2,00	-
	- fino a 1800 kWh/anno		1,14
	- oltre 1800 fino a 3540 kWh/anno		3,93
	- oltre 3540 kWh/anno		2,00
Componente A ₆	cent.€/kW/anno	206,88	206,88

*Componenti tariffarie τ_i e σ_i in vigore per l'anno 2007 aggiornati con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06; componente tariffaria CCA, in vigore nel II trimestre 2007, aggiornate con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07; componenti A e UC, per la tariffa D1, in vigore nel II trimestre 2007, aggiornati con la medesima deliberazione n. 76/07 salvo la componente A₆, già espressa in quota potenza.

Tabella 7 - Variazioni attese nella spesa annua per i clienti con impegno di potenza pari a 3 kW in caso di applicazione della tariffa D_{base} (netto imposte) – OPZIONE 1

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D _{base} / D1		Confronti D _{base} / D2		Confronti D _{base} / D3	
	€	%	€	%	€	%
900 kWh/anno	-69,26	-36,76%	10,56	9,73%	-100,44	-45,74%
1.800 kWh/anno	-84,47	-28,71%	-0,42	-0,20%	-153,09	-42,19%
2.700 kWh/anno	-36,22	-9,05%	5,11	1,42%	-142,28	-28,11%
3.000 kWh/anno	-2,44	-0,56%	-0,02	0,00%	-120,98	-21,84%
3.200 kWh/anno	20,08	4,38%	-3,44	-0,71%	-106,78	-18,23%
3.540 kWh/anno	58,36	11,70%	-9,26	-1,63%	-82,64	-12,91%
4.440 kWh/anno	164,38	27,18%	-3,14	-0,41%	-14,06	-1,79%
5.000 kWh/anno	243,57	36,32%	52,75	6,12%	41,83	4,80%
5.400 kWh/anno	300,13	41,82%	92,67	10,02%	81,75	8,73%

Figura 2 - Andamento della spesa annua per clienti con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte)




Tabella 8 - Valori delle componenti A₂, A₃, A₄, A₅ e UC₄ applicate attualmente e applicabili alle utenze domestiche a partire dall'1 luglio 2007 – OPZIONE 1

Ambito di applicazione	Unità di misura / scaglione	Componenti				
		A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	UC ₄
Attuali D2 e D3	cent.€/kWh	0,16	1,00	0,13	0,03	0,04
D _{base}	cent.€/kWh					
	- fino a 1800 kWh/anno	0,06	0,37	0,05	0,01	0,01
	- oltre 1800 e fino a 3540 kWh/anno	0,38	2,42	0,31	0,07	0,11
	- oltre 3540 kWh/anno	0,16	1,00	0,13	0,04	0,03

NOTA BENE: Come già evidenziato nella precedente tabella 4, la tabella ha valore esclusivamente esemplificativo.

Opzione 2: estensione tariffa secondo semestre

- 13.9 La seconda alternativa proposta prevede l'estensione della struttura tariffaria differenziata tra utenti residenti e non residenti ipotizzata con riferimento al secondo semestre 2007 (tali tariffe pertanto continueranno ad essere richiamate come D2_T e D3_T), che:
- a) conferma l'attuale criterio di applicazione delle tariffe domestiche in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza;
 - b) mantiene inalterata la struttura per scaglioni di consumo relativamente al servizio di trasporto, rispetto a quella prevista dall'attuale tariffa D2;
 - c) prevede l'applicazione a tutti i clienti domestici (sia D2_T che D3_T) di una componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica (l'attuale componente *CAD*) priva di sussidi incrociati, dunque corrispondente, allo stato attuale, alla componente *CCA*;
 - d) enuclea dalle componenti espresse in quota fissa (centesimi di euro per punto di prelievo per anno) la quota corrispondente all'elemento $\sigma_1(cov)$;
 - e) rimodula i valori degli elementi τ_1 , τ_2 , τ_3 delle tariffe D2 e D3 e delle componenti *A* e *UC₄* applicate alle utenze domestiche, al fine di compensare (almeno in parte) la variazione di spesa conseguente a quanto previsto dal precedente punto c).
 - f) consenta di ottenere, a livello nazionale, un gettito tariffario da parte dei clienti domestici identico a quello che si sarebbe ottenuto applicando la tariffa D1.
- 13.10 Analogamente a quanto accade nel sistema attuale, tale regime tariffario richiederebbe l'applicazione di meccanismi perequativi che garantiscano alle imprese di distribuzione il conseguimento dei ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento D1.
- 13.11 Come già evidenziato al paragrafo 11.4, dal "perimetro" della perequazione resterebbero escluse le componenti tariffarie a copertura dei costi relativi a servizi svolti in regime di libero mercato ossia, l'attuale componente *CCA* e l'elemento $\tau_1(cov)$ delle tariffe D2_T e D3_T (non differenziato tra residenti e non residenti e pari all'attuale $\sigma_1(cov)$ della tariffa D1).
- 13.12 I valori delle componenti tariffarie, le variazioni e gli andamenti di spesa sono quelli già riportati al capitolo 10.
- 13.13 Pare opportuno rilevare, inoltre, come tale struttura tariffaria perpetui di fatto il criterio di protezione indifferenziata (ovvero non basato su parametri che riflettono l'effettivo stato di bisogno) che caratterizza l'attuale tariffa D2 e che riflette meno i costi dei servizi sottostanti. Qualora la scelta di tariffa "a regime" ricadesse su tale opzione, si ritiene che la presenza di siffatti elementi di tutela generalizzata imponga anche un ripensamento delle logiche di agevolazione prospettate nella precedente fase di consultazione.
- 13.14 A tale proposito, il mantenimento di condizioni di fornitura agevolate con riferimento ai corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura, per la generalità delle utenze domestiche indipendentemente dall'effettivo stato di bisogno, a differenza di quanto prospettato relativamente all'opzione 1, implica necessariamente la riduzione dell'intensità della tutela che sarà garantita ai clienti in stato di disagio.
- 13.15 L'agevolazione in tal caso potrebbe essere calibrata in maniera tale da "sterilizzare" esclusivamente gli eventuali aggravii di spesa che emergessero nel futuro regime di libero mercato (e quindi rispetto al prezzo di riferimento vigente nel regime di maggior tutela⁶), aggravii che rischierebbero di rendere il servizio elettrico, in taluni casi, inaccessibile per le classi di utenti più deboli. La minor ampiezza di applicazione del meccanismo specifico di tutela sociale impatterebbe positivamente, inoltre, sia sull'onere generato dall'introduzione

⁶ Si veda in proposito il documento per la consultazione "Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007" di prossima pubblicazione.

della tutela, che sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quanto stimato in occasione della precedente consultazione, sia, di riflesso, sull'aggravio di spesa che la componente di recupero di tale onere produrrebbe per le utenze non agevolate.

Opzione 3: tariffa differenziata residente / non residente con convergenza verso la tariffa di riferimento D1

- 13.16 La terza alternativa proposta prevede il mantenimento di una struttura tariffaria differenziata tra utenti residenti e non residenti (tali tariffe saranno richiamate di seguito come D2₂₀₀₈ e D3₂₀₀₈), con elementi di convergenza verso la tariffa di riferimento D1, che:
- a) confermi l'attuale criterio di applicazione delle tariffe domestiche, differenziandole in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza,;
 - b) mantenga inalterata la struttura per scaglioni di consumo relativamente al servizio di trasporto, rispetto a quella prevista dall'attuale tariffa D2;
 - c) preveda l'applicazione a tutti i clienti domestici (sia D2₂₀₀₈ che D3₂₀₀₈) di una componente a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica (l'attuale componente CAD) priva di sussidi incrociati, dunque corrispondente, allo stato attuale, alla componente CCA;
 - d) enuclei dalle componenti espresse in quota fissa (centesimi di euro per punto di prelievo per anno) la quota corrispondente all'elemento $\sigma_1(cov)$;
 - e) rimoduli i valori degli elementi τ_1 , τ_2 , τ_3 delle tariffe D2 e D3 e delle componenti A e UC₄ (ad eccezione della componente A₆, applicata alla potenza impegnata a partire dall'1 luglio 2007) applicate alle utenze domestiche, al fine di compensare parzialmente la variazione di spesa conseguente a quanto previsto dal precedente punto c);
 - f) consenta di ottenere, a livello nazionale, un gettito tariffario da parte dei clienti domestici identico a quello che si sarebbe ottenuto applicando la tariffa D1.
- 13.17 Tale opzione si differenzia dalla precedente opzione 2 in quanto, pur mantenendo una struttura tariffaria differenziata per clienti residenti e non residenti, attraverso la parziale convergenza del valore dei corrispettivi tariffari (in particolare il corrispettivo fisso e quello di potenza) verso quelli previsti dall'attuale tariffa D1, comporta il parziale superamento della tutela sociale di massa e la riduzione dell'entità dei sussidi incrociati che caratterizzano l'attuale regime D2/D3.
- 13.18 L'Autorità considera molto rilevante l'introduzione nel sistema tariffario "a regime" di elementi di maggiore correlazione della tariffa al relativo costo del servizio. In tal modo, infatti, in presenza di una tutela di massa attenuata, gli interventi di tutela sociale specifici potranno essere maggiormente incisivi nei confronti degli utenti effettivamente disagiati.
- 13.19 Per quanto riguarda le componenti A e UC₄, ossia degli oneri para-fiscali; la rimodulazione introdotta appare in linea con la logica "redistributiva" implicita nella tassazione dell'energia elettrica destinata alla clientela domestica.

Tabella 9 - Valori delle componenti τ_i , CCA, A e UC per le tariffe D2₂₀₀₈ e D3₂₀₀₈ – OPZIONE 3

Componente*	Unità di misura	Tariffa D2 ₂₀₀₈	Tariffa D3 ₂₀₀₈
Componente τ_1 (netto cov)	cent.€/punto di prelievo/anno	1404,50	3.023,18
Elemento τ_1 (cov)	cent.€/punto di prelievo/anno	214,19	214,19
Componente τ_2	cent.€/kW/anno	693,12	1.386,24
Componente τ_3	cent.€/kWh		4,11
	- fino a 900 kWh/anno	-	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno	0,30	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno	4,11	
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno	9,10	
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno	13,00	
	- oltre 4440 kWh/anno	4,11	
Componente CCA	cent.€/kWh	8,41	8,41
Componenti A e UC	cent.€/kWh		2,94
	- fino a 1800 kWh/anno	0,89	
	- oltre 1800 fino a 3540 kWh/anno	3,70	
	- oltre 3540 kWh/anno	2,94	
Componente A ₆	cent.€/kW/anno	206,88	206,88

*Componente CCA in vigore nel II trimestre 2007, aggiornata con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07; la componente A è espressa in quota potenza.

Tabella 10 - Variazioni attese nella spesa annua per i clienti in caso di applicazione delle tariffe D2₂₀₀₈ e D3₂₀₀₈ (netto imposte) – OPZIONE 3

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D2 ₂₀₀₈ / D2		Confronti D3 ₂₀₀₈ / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	18,29	16,8%	-0,29	-0,1%
1.800 kWh/anno	3,08	1,5%	-4,43	-1,2%
2.700 kWh/anno	3,48	1,0%	-8,57	-1,7%
3.000 kWh/anno	-7,08	-1,6%	-9,95	-1,8%
3.200 kWh/anno	-14,12	-2,9%	-10,87	-1,9%
3.540 kWh/anno	-26,08	-4,6%	-12,44	-1,9%
4.440 kWh/anno	-12,67	-1,6%	-16,58	-2,1%
5.000 kWh/anno	-15,25	-1,8%	-19,15	-2,2%
5.400 kWh/anno	-17,09	-1,8%	-20,99	-2,2%

Figura 3 - Andamento della spesa annua per clienti con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte)




Tabella 11 - Valori delle componenti A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e UC_4 applicate attualmente e applicabili alle utenze domestiche a partire dall'1 luglio 2007 – OPZIONE 3

Ambito di applicazione	Unità di misura / scaglione	Componenti				
		A_2	A_3	A_4	A_5	UC_4
Attuali D2 e D3	cent.€/kWh	0,16	1,00	0,13	0,03	0,04
D2₂₀₀₈	cent.€/kWh					
	- fino a 1800 kWh/anno	0,03	0,18	0,02	0,01	0,01
	- oltre 1800 e fino a 3540 kWh/anno	0,35	2,25	0,29	0,07	0,10
	- oltre 3540 kWh/anno	0,27	1,69	0,22	0,05	0,07
D3₂₀₀₈	cent.€/kWh	0,27	1,69	0,22	0,05	0,07

NOTA BENE: Come già evidenziato nella precedente tabella 4, la tabella ha valore esclusivamente esemplificativo

14 Rispondenza agli obiettivi: opzioni a confronto

- 14.1 Alla luce degli esiti della consultazione e degli incontri tecnici tenutisi nei mesi successivi, come già evidenziato in precedenza, l'Autorità ha ritenuto di dover tener conto, nel definire i *driver* della riforma tariffaria, anche delle istanze di equità, da più parti suggerite, declinandole nella duplice accezione di minimizzazione dell'impatto della revisione tariffaria sulla spesa degli utenti finali, in generale, e di contenimento di tali effetti per i nuclei familiari particolarmente numerosi, in particolare.
- 14.2 A tal proposito pertanto è possibile confrontare le tre alternative di riforma proposte nel presente documento non solo in termini di contemperamento degli obiettivi inizialmente proposti nella precedente consultazione (e riassunti al paragrafo 6.1 del presente documento per la consultazione), ma anche di una ulteriore ponderazione di tali obiettivi con quelli di

contenimento delle variazioni di spesa per la clientela finale e di collegamento con esigenze specifiche di nuclei familiari numerosi.

- 14.3 Come ricordato in precedenza, la prima fase di consultazione ha visto emergere visioni divergenti soprattutto sul *trade-off* esistente tra l'obiettivo di efficienza tariffaria e quello di sostegno all'uso razionale delle risorse energetiche. L'obiettivo ulteriore di minimizzazione dell'impatto della riforma sulla spesa degli utenti domestici in qualche modo aggiunge nuovi elementi di valutazione su tale questione poiché tende a conferire maggior efficacia a strutture tariffarie "progressive" o comunque "modulate", che contengono implicitamente elementi di sussidiazione incrociata, rispetto a strutture tariffarie che invece assegnino maggior rilievo al principio dell'efficienza tariffaria.
- 14.4 In linea generale, relativamente agli obiettivi delineati al paragrafo 6.1, tutte le alternative proposte nel presente documento ben rispondono agli obiettivi di neutralità rispetto alla liberalizzazione e di sostegno all'uso efficiente delle risorse energetiche, e parimenti non presentano elementi di complicazione in termini di economicità della gestione amministrativa, rispetto al regime tariffario attualmente in vigore, anche tenuto conto del mantenimento nel sistema di tassazione dell'energia elettrica della distinzione tra clienti residenti e non residenti.
- 14.5 Con riferimento alle singole alternative presentate, è possibile rilevare quanto segue:
- l'opzione 1 (tariffa D_{base}) contempera gli obiettivi generali della riforma, sebbene appaia, tra le tre, la meno efficace nell'inglobare nella propria struttura le istanze di equità emerse in esito alla precedente consultazione, particolarmente per le utenze con consumi superiori ai 4500 kWh annui;
 - l'opzione 2, sebbene risponda meno al criterio di efficienza tariffaria, sembra tuttavia poter conseguire in maniera efficace l'obiettivo di equità nella sua declinazione di contenimento delle variazioni di spesa per i clienti finali ai quali viene attualmente applicata la tariffa D2;
 - l'opzione 3, al pari dell'opzione 2, prevede la rinuncia all'introduzione di una tariffa domestica "unica", ma nel contempo tende a favorire un parziale riallineamento ai costi del servizio delle componenti tariffarie in quota fissa e in quota potenza, ed utilizza la rimodulazione delle componenti parafiscali (A e UC4) secondo criteri coerenti con la tassazione dell'energia elettrica, quale strumento per contenere le variazioni di spesa .

Spunti per la consultazione

- S6 Quale delle tre opzioni proposte si ritiene preferibile? Perché?
- S7 In relazione alle tre opzioni proposte si rilevano particolari complessità applicative e/o amministrative? Se sì, quali?
- S8 Indicare, per ciascuna delle opzioni proposte, eventuali problematiche specifiche rispetto ai tempi di implementazione.
- S9 Esistono problematiche tecnico-applicative legate al passaggio alla soluzione di regime non adeguatamente considerate nella precedente esposizione? Se sì, quali e come possono essere affrontate?

APPENDICE

Analisi preliminari sull'impatto derivante dall'introduzione di meccanismi di tutela sociale a carico delle utenze non agevolate

- 1.1 Sebbene alla data di approvazione del presente documento non sia stato ancora definito il quadro normativo di riferimento, di competenza del Governo, in materia di individuazione dei clienti in stato di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute destinatari dei meccanismi di particolare tutela, pare opportuno fornire comunque in questa sede alcune valutazioni preliminari circa l'impatto che l'introduzione di un sistema di protezione sociale produrrebbe sulla spesa della clientela finale non agevolata.
- 1.2 Come già evidenziato in occasione della precedente fase di consultazione (Parte VIII del documento per la consultazione 18 gennaio 2007), in tema di copertura dell'onere generato dall'introduzione delle misure di tutela sociale, è possibile prospettare forme alternative di copertura:
 - a) la prima tramite una componente tariffaria a carico esclusivo delle utenze domestiche,
 - b) la seconda tramite una componente gravante su tutti gli utenti finali.
- 1.3 A tal fine verranno effettuate valutazioni di prima approssimazione sia sull'onere che i meccanismi di protezione sociale potrebbero porre in capo al sistema elettrico, a seconda del differente quadro tariffario di riferimento, sia sulle ricadute che l'introduzione di tali meccanismi avrebbe in termini di aggravio di spesa per la clientela non agevolata.
- 1.4 Ferma restando, infatti, la presenza di alcuni elementi di incertezza rispetto alle decisioni di competenza governativa, è possibile tuttavia fornire, con riferimento a ciascuna delle opzioni di riforma tariffaria illustrate nel presente documento, alcune indicazioni di massima che prescindono dal livello di protezione che sarà effettivamente implementato e dallo strumento di selezione dei potenziali beneficiari che verrà prescelto.

Opzione 1: tariffa unica con costo del kilowattora crescente

- 1.5 Con riferimento alla prima delle opzioni proposte, nell'osservare che l'impostazione generale seguita ricalca quella adottata per le opzioni 3 e 4 proposte nella precedente consultazione, si ritiene di poter continuare a tenere ferme le valutazioni effettuate in quella sede, riassunte nella successiva tabella, circa l'onerosità della misura per il sistema e l'entità dell'aliquota della componente che tale onere è deputata a recuperare.
- 1.6 Nel presente paragrafo, coerentemente con le assunzioni adottate nella precedente consultazione, viene presentato un caso studio basato sulle seguenti ipotesi di scenario:
 - a) ai fini della quantificazione del beneficio per le singole utenze disagiate, si è ipotizzato di commisurare l'agevolazione alla spesa derivante dall'applicazione della quota fissa e della quota potenza della tariffa D_{base} (ipotizzando un impegno di potenza pari a 3 kW), nonché una parte della spesa derivante dalla quota energia;
 - b) a tal proposito si è ipotizzato di differenziare, in base alla numerosità del nucleo familiare, la parte di spesa dovuta alla quota energia (con soglie di consumo agevolato ipotizzate pari a 480, 600 e 840 kWh/anno, rispettivamente per i nuclei composti da 1 componente, 2-4 componenti e oltre 4 componenti).
- 1.7 La successiva riporta sinteticamente la quantificazione, stimata sulla base delle ipotesi di studio elencate sopra e di un'estensione dell'agevolazione a circa 3 milioni di famiglie (circa

13% delle utenze domestiche complessive), dell'onere che l'introduzione di tale misura compensativa genererebbe in capo agli utenti del sistema elettrico; la medesima tabella riporta inoltre l'ammontare stimato dell'aliquota necessaria al recupero di tale onere sia nell'ipotesi che tale componente sia posta in capo ai soli utenti del segmento domestico, sia nell'ipotesi di applicazione alla generalità degli utenti del servizio elettrico.

Tabella 12 - Stima onere da tariffa sociale e aliquota di recupero – OPZIONE 1

ONERE COMPLESSIVO (Mln Euro)	297
Aliquota recupero onere sulle utenze domestiche (cent€/kWh)	0,51
Aliquota recupero onere su tutte le utenze (cent€/kWh)	0,11

- 1.8 Nella tabella seguente sono invece riportate le variazioni attese nella spesa dei clienti finali nel caso di applicazione della componente di recupero dell'onere generato dal meccanismo di tutela sociale in capo alla generalità degli utenti del sistema elettrico.

Tabella 13 - Variazioni attese nella spesa annua per i clienti con impegno di potenza pari a 3 kW in caso di applicazione della tariffa D_{base} (netto imposte) – OPZIONE 1

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D _{base} / D1		Confronti D _{base} / D2		Confronti D _{base} / D3	
	€	%	€	%	€	%
900 kWh/anno	-68,27	-36,23%	11,55	10,64%	-99,45	-45,29%
1.800 kWh/anno	-82,49	-28,03%	1,56	0,74%	-151,11	-41,64%
2.700 kWh/anno	-33,25	-8,31%	8,08	2,25%	-139,31	-27,52%
3.000 kWh/anno	0,86	0,20%	3,28	0,76%	-117,68	-21,24%
3.200 kWh/anno	23,60	5,14%	0,08	0,02%	-103,26	-17,63%
3.540 kWh/anno	62,26	12,48%	-5,36	-0,95%	-78,74	-12,31%
4.440 kWh/anno	169,27	27,99%	1,75	0,23%	-9,17	-1,17%
5.000 kWh/anno	249,07	37,14%	58,25	6,76%	47,33	5,43%
5.400 kWh/anno	306,07	42,65%	98,61	10,66%	87,69	9,37%

Opzione 2: estensione tariffa secondo semestre 2007

- 1.9 Come già accennato al paragrafo 13.14 del presente documento, l'eventuale scelta di estendere il regime transitorio ipotizzato con riferimento al secondo semestre 2007, comporterebbe l'esigenza di ridurre il "raggio d'azione" del meccanismo di protezione destinato alle utenze che versano in condizioni disagiate.
- 1.10 L'agevolazione in tal caso potrebbe essere calibrata in maniera tale da "sterilizzare" esclusivamente gli eventuali aggravii di spesa che emergessero nel regime di libero mercato, aggravii che rischierebbero di rendere il servizio elettrico, in taluni casi, inaccessibile per le classi di utenti più deboli. A titolo puramente esemplificativo le considerazioni seguenti sono svolte nell'ipotesi che l'onere per il sistema si riduca a 100 milioni di euro l'anno.
- 1.11 Le successive tabelle 14 e 15, riportano rispettivamente i dati già illustrati per le tabelle 12 e 13.

Tabella 14 - Stima onere da tariffa sociale e aliquota di recupero – OPZIONE 2

ONERE COMPLESSIVO (Mln Euro)	100
Aliquota recupero onere sulle utenze domestiche (cent€/kWh)	0,17
Aliquota recupero onere su tutte le utenze (cent€/kWh)	0,04

Tabella 15 - Variazioni attese nella spesa annua per clienti con impegno di potenza pari a 3 kW in caso di applicazione delle tariffe transitorie D2_T e D3_T (netto imposte) – OPZIONE 2

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D2 _T / D2		Confronti D3 _T / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	1,44	1,3%	5,49	2,5%
1.800 kWh/anno	-2,61	-1,2%	4,77	1,3%
2.700 kWh/anno	1,00	0,3%	4,05	0,8%
3.000 kWh/anno	-0,23	-0,1%	3,81	0,7%
3.200 kWh/anno	-1,05	-0,2%	3,65	0,6%
3.540 kWh/anno	-2,44	-0,4%	3,37	0,5%
4.440 kWh/anno	6,38	0,8%	2,65	0,3%
5.000 kWh/anno	5,93	0,7%	2,21	0,3%
5.400 kWh/anno	5,61	0,6%	1,89	0,2%

Opzione 3: tariffa differenziata residente / non residente con convergenza verso la tariffa di riferimento D1

- 1.12 Nel caso di adozione dell'opzione 3, il maggiore onere richiesto al sistema potrebbe essere lievemente superiore a quello stimato nel caso di applicazione dell'opzione 1. .
- 1.13 La successiva Tabella 16 riporta sinteticamente la quantificazione, stimata sulla base delle ipotesi di studio elencate, dell'onere che l'introduzione di tale misura compensativa genererebbe in capo agli utenti del sistema elettrico; la medesima tabella riporta inoltre l'ammontare stimato dell'aliquota necessaria al recupero di tale onere sia nell'ipotesi che tale componente sia posta in capo ai soli utenti del segmento domestico, sia nell'ipotesi di applicazione alla generalità degli utenti del servizio elettrico.

Tabella 16 - Stima onere da tariffa sociale e aliquota di recupero – OPZIONE 3

ONERE COMPLESSIVO (Mln Euro)	335
Aliquota recupero onere sulle utenze domestiche (cent€/kWh)	0,57
Aliquota recupero onere su tutte le utenze (cent€/kWh)	0,13

- 1.14 Nella tabella seguente sono invece riportate le variazioni attese nella spesa dei clienti finali nel caso di applicazione della componente di recupero dell'onere generato dal meccanismo di tutela sociale in capo alla generalità degli utenti del sistema elettrico.

Tabella 17 - Variazioni attese nella spesa annua per i clienti in caso di applicazione delle tariffe D2₂₀₀₈ e D3₂₀₀₈ (netto imposte) – OPZIONE 3

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D2 ₂₀₀₈ / D2		Confronti D3 ₂₀₀₈ / D3	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	19,46	17,9%	0,88	0,4%
1.800 kWh/anno	5,42	2,6%	-2,09	-0,6%
2.700 kWh/anno	6,99	1,9%	-5,06	-1,0%
3.000 kWh/anno	-3,18	-0,7%	-6,05	-1,1%
3.200 kWh/anno	-9,96	-2,1%	-6,71	-1,1%
3.540 kWh/anno	-21,48	-3,8%	-7,83	-1,2%
4.440 kWh/anno	-6,90	-0,9%	-10,80	-1,4%
5.000 kWh/anno	-8,75	-1,0%	-12,65	-1,5%
5.400 kWh/anno	-10,07	-1,1%	-13,97	-1,5%

- 1.15 Valutazioni di maggior dettaglio e analisi più puntuali circa gli effetti dell'applicazione della componente a copertura dell'onere per la tutela sociale saranno sviluppate in occasione di un successivo documento che affronterà specificamente la tematica del meccanismo di tutela sociale.